

Oggetto: DURC

Con riferimento alle richieste di delucidazioni poste da alcune Stazioni Appaltanti cerchiamo di dare qualche chiarimento.

1. RICHIESTA DEL DURC PER LAVORI PUBBLICI

Viste le numerose falsificazioni avvenute, sconsigliamo alle Stazioni Appaltanti di accettare Durc dalle imprese appaltatrici.

Consigliamo, invece, di richiedere il certificato personalmente. Questo garantisce alle Stazioni Appaltanti che:

- il Durc provenga dalla Cassa Edile e quindi sia autentico,
- i dati riportati nella richiesta siano veritieri.

- **Per richiedere il DURC** è necessario accedere al sito internet www.sportellounicoprevidenziale.it con i codici di accesso rilasciati dalla Cassa Edile.

- **Per ottenere i codici di accesso**, scaricare il modulo dal ns. sito internet: www.cassaedilebrescia.it > DURC > Modulistica: STAZIONI APPALTANTI richiesta codici di accesso.pdf e inviarlo a mezzo fax allo 030 3756321. I codici verranno inviati dalla Cassa Edile per posta elettronica.

- **Per richiedere che il durc venga inviato alla Stazione Appaltante a mezzo PEC:**

- negli altri dati del quadro B, sotto la denominazione dell'impresa, selezionare come recapito corrispondenza "via PEC",
- concluso l'inserimento delle informazioni, dopo avere premuto il pulsante "Inoltra documento", viene visualizzata una pagina in cui va confermato l'invio a mezzo PEC:
 - inserire l'indirizzo PEC della Stazione Appaltante,
 - confermare premendo il pulsante "Continua".

2. SAL - STATI AVANZAMENTO LAVORI

Le istruzioni dello Sportello Unico per la compilazione del Quadro B evidenziano quanto segue: "nel solo caso di richiesta per SAL, vanno riportati i dati dell'importo dei lavori e dell'incidenza della manodopera relativi allo specifico SAL di competenza dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice".

Pertanto nelle richieste di Durc per aggiudicazione gara d'appalto (o stipula contratto) e in quelle per liquidazione finale va indicato l'importo complessivo del lavoro, mentre nelle richieste per SAL va indicato solo l'importo di quello specifico SAL.

3. PERIODO DI VALIDITA'

- **I Durc emessi per lavori privati**, necessari per il rilascio delle DIA, hanno un periodo di validità di 90 giorni dalla data del rilascio. Sono Durc generici: nella richiesta, infatti, non vengono riportati i dati relativi al committente o all'ubicazione del cantiere. Pertanto questi Durc, nei 90 giorni di validità, possono essere utilizzati per più cantieri, per più committenti. Possono essere richiesti solo dalle imprese interessate.

- **I Durc emessi per lavori pubblici** sono Durc specifici: riguardano un lavoro ben preciso e vanno richiesti per ogni fase di quel lavoro (dall'aggiudicazione della gara al pagamento di ogni SAL alla liquidazione finale).
Il Durc emesso per un lavoro pubblico non può essere utilizzato ai fini di un altro lavoro pubblico.
La circolare del Ministero del Lavoro del 30/01/2008 afferma che i DURC per lavori pubblici hanno un periodo di validità di 30 giorni.
All'interno dello stesso lavoro, la Stazione Appaltante che dovesse richiedere, a meno di 30 giorni di distanza, due Durc per due fasi distinte di quel lavoro (esempio: per l'aggiudicazione della gara e poi per la stipula del contratto) può tener valido il primo Durc richiesto: non c'è bisogno di richiederne un secondo perché il primo Durc è ancora valido.

4. IRREGOLARITA' IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

- Le irregolarità di un'impresa in materia di tutela delle condizioni di lavoro (violazioni penali o amministrative accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata) sono CAUSE OSTATIVE per il rilascio del Durc solo nel caso che il Durc sia richiesto per la FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI.
- Nell'ambito degli APPALTI PUBBLICI non è necessario questo controllo da parte degli Enti che emettono il Durc, in quanto le violazioni alla disciplina sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori rappresentano già una causa di esclusione delle imprese irregolari dall'affidamento di qualsiasi appalto o subappalto.
Le Stazioni Appaltanti verificano già che le imprese non abbiano commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza consultando i dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

IL DIRETTORE
Enrico Parmiani

NORMATIVA DURC

OBBLIGATORIETA' DEL DURC: decorrenza 2 gennaio 2006

Legge 266/2002 - D.Lgs 276/2003 - D.Lgs. 251/2004 - circolare 230/2005 del Ministero del Lavoro DM 24/10/2007 e circolare n.5 del 30/01/2008 del Ministero del Lavoro

LAVORI PUBBLICI

Le Pubbliche Amministrazioni devono richiedere il Durc per tutti gli appalti e i subappalti:

- ai fini della verifica dell'autodichiarazione (presentata in sede di partecipazione alle gare d'appalto)
- ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto
- prima della stipula del contratto
- prima del pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL)
- prima del collaudo e del pagamento del saldo finale.

Periodo di validità (all'interno dello stesso lavoro): 30 gg dalla data del rilascio

LAVORI PRIVATI

Le Pubbliche Amministrazioni devono richiedere il Durc per i lavori oggetto di permesso di costruire o di denuncia inizio attività (DIA):

- prima dell'inizio dei lavori.

Periodo di validità: 90 gg dalla data del rilascio.

RESPONSABILITA'

La mancata richiesta del Durc potrebbe avere ripercussioni sia per la Pubblica Amministrazione che per il Responsabile del Procedimento.